



# COMUNE DI RESCALDINA

## SCADENZE TRIBUTI LOCALI ANNO 2018

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'imposta unica comunale (I.U.C.) è composta da:

### TASI IN AUTOLIQUIDAZIONE (DELIBERA C.C. N. 15 DEL 02/02/2018)

**ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 18/06/2018 - SALDO DA VERSARE ENTRO IL 17/12/2018**

IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24 UTILIZZANDO LE ALIQUOTE COME DA SUCCESSIVA TABELLA. LA BASE IMPONIBILE SULLA QUALE APPLICARE LA TASI E' UGUALE A QUELLA DELL'IMU. SI PARTE DALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% E SI MOLTIPLICA IL RISULTATO PER IL COEFFICIENTE DELL'IMMOBILE IN QUESTIONE (ex:160 per le abitazioni). SU QUESTA, DA CONSIDERARSI IN PERCENTUALE DELLA QUOTA DI POSSESSO VERRA' APPLICATA L'ALIQUOTA TASI

**L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA E' PARI AD € 5,00**

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze della stessa (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinato a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,80 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali.	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC. (Previa presentazione apposito modulo entro il 31/12/18)	AZZERAMENTO
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate (esempi: aree fabbricabili, secondo box, seconde case sfitte, locatari o concesse in <b>uso gratuito*(VEDI NOTA1)</b> , unità locatari a canone concordato <b>(VEDI NOTA2)</b> )	0,80 PER MILLE

**Codici tributo TASI: 3958** - abitazione principale **solo A1/A8/A9** e relative pertinenze;

**3959** - fabbricati rurali ad uso strumentale;

**3960** - aree fabbricabili

**3961** - altri fabbricati (es. immobili merce).

- LA TASI DOVUTA PER GLI IMMOBILI OCCUPATI (ES. IN AFFITTO, CONCESSI IN USO GRATUITO, ECC) DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO **DEVE ESSERE VERSATA DAL SOLO PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO NELLA MISURA DEL 90%.** IN CASO DI DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELLO STESSO ANNO SOLARE, LA TASI E' DOVUTA DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETA', USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE E SUPERFICIE NELLA MISURA DEL 100%.

- IN CASO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE IL LOCATARIO DEVE VERSARE LA TASI NELLA MISURA DEL 10%.

- IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA LA TASI E' DOVUTA INTERAMENTE DAL LOCATARIO.

### IMU IN AUTOLIQUIDAZIONE (DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 02/02/2018)

**ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 18/06/2018 - SALDO DA VERSARE ENTRO IL 17/12/2018**

**DAL 01/01/2015 L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA DOVUTA E' DI € 5,00**

**0,895%** per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale **C/1** utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa previa compilazione e presentazione del modello scaricabile dal sito o reperibile presso la sede

comunale da consegnare **ENTRO IL 31.12.2018**, i modelli consegnati negli anni precedenti valgono anche per l'anno 2018;

**0,895%** per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali **A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito** a parenti in linea retta entro il primo grado **\*(VEDI NOTA1)** (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, previa compilazione e presentazione del modello scaricabile dal sito o reperibile presso la sede comunale da consegnare ENTRO IL 31.12.2018. I modelli consegnati negli anni precedenti valgono anche per l'anno 2018.

**0,895%** per tutte le unità immobiliari locate **in seguito ad adesione al PROGETTO DI HOUSING SOCIALE** "UN TETTO SOPRA LA TESTA";

**0,600%** per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**1,060%** per tutti gli altri immobili (ex: unità locate a canone concordato **\*(VEDI NOTA2)**, aree fabbricabili, terreni agricoli (esclusi ex comma 8bis art. 13 L.214/2011), secondo box, seconde case, C1 senza attività lavorativa) per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche.

**Codici tributo IMU:**

- 3912** – abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3914** – terreni;
- 3916** – aree fabbricabili;
- 3918** – altri fabbricati escluso immobili di categoria D;
- 3925** – immobili gruppo D (quota riservata allo Stato);
- 3930** – immobili gruppo D (quota riservata al Comune).

**Codice Comune di Rescaldina: H240**

#### PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL' IMU E DELLA TASI DOVUTA:

- andare alla home-page del sito del Comune ([www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)) e cliccare sul banner "**CALCOLO IUC2018**";
- **rivolgersi a CAF CGIL (UNICO CAF CHE HA ADERITO ALLA CONVENZIONE)**: è possibile usufruire del servizio gratuito di calcolo e compilazione del modello di versamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 (previo appuntamento: CGIL 0331/576257). Il servizio è gratuito a favore dei contribuenti residenti a Rescaldina esclusivamente titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione) su immobili e terreni siti nel territorio di Rescaldina e che abbiano un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore ad euro 28.000 (presentare dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017-mod.730, Unico o, in mancanza, modello CUD);

**(\* NOTA1) IMU - TASI 2018 – USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO GRADO ESCLUSO A/1-A/8-A/9**  
Per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado (genitori-figli) è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile purché vengano rispettate contemporaneamente le condizioni di cui all'art. 1 comma 10 della LEGGE NR. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016) di seguito indicate :

1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
2. l'immobile-abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
3. il contratto di comodato in forma scritta o verbale deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate; costi di registrazione: onere di € 200,00 più €16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto;
4. i genitori e figli devono risiedere entrambi nel Comune di Rescaldina;
5. il comodante può possedere ( a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) nello stesso Comune di Rescaldina, oltre all'appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale;
6. il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia oltre alle due di cui sopra;
7. presentazione della dichiarazione IMU (modello approvato con decreto Mef del 30 ottobre 2012).

**(\* NOTA2) IMU - TASI 2018 – UNITA' LOCATE A CANONE CONCORDATO**

La riduzione, approvata con la L.208/2015, riguarda le unità concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 (art. 2 comma 3, art. 5 commi 1, 2 e 3 riportati nel contratto di locazione). Per le suddette unità i proprietari pagheranno IMU (con aliquota al 10,60 per mille) ridotta del 50% mentre pagheranno TASI (con aliquota allo 0,8 per mille) ridotta del 25%.

#### TARI (TASSA RIFIUTI) (DELIBERA C.C. N. 16 DEL 02/02/2018)

**RATA UNICA o 1^ RATA ENTRO IL 18/06/2018 - 2^ RATA ENTRO IL 17/12/2018**

L'Amministrazione Comunale ha approvato le nuove tariffe per l'anno 2018 valevoli a partire dal 01/01/2018.

**Il servizio Tributi provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento della TARI per anno 2018 con allegati i modelli F24 da utilizzarsi per il versamento della rata unica entro il 18 giugno 2018 oppure delle due rate entro il 18 giugno ed il 17 dicembre 2018.**

**L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA E' PARI AD € 5.00**

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE

[www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)

OPPURE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI NEI SEGUENTI ORARI:

Da Lunedì a Venerdì 9.00 - 13.30 Mercoledì: mattina CHIUSO-pomeriggio 16.30 - 18.15 Sabato 9.00 - 11.30

Tel.: 0331/467846 - 0331/467881 - 0331/467851 - 0331/467821- 0331/467818

Mail: [tributi@comune.rescaldina.mi.it](mailto:tributi@comune.rescaldina.mi.it)